

Milano li 15 Agosto 1815.

N. 15771 Seg. Gen.

AI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTA', SINDACI,
E GIUCICI DI PACE.

Quantunque l' art. 42 delle prescrizioni matrimoniali disponga che nei luoghi ove non risiede il Governo sono autorizzate le Autorità politiche nelle Provincie, nei Capitaniati, e nei Circoli a dispensare per motivi gravi dalla seconda, e terza pubblicazione, ciò non ostante riflettendo la Cesarea Reggenza che lo spirito di detta disposizione di legge è diretto a minorare l' incomodo degli abitanti delle Provincie, ciò che non si otterrebbe riguardo agli abitanti di questo Dipartimento, i quali per l' oggetto delle dispense dovrebbero sempre ricorrere alla Capitale Sede egualmente del Governo, che della Prefettura, ha per ciò dichiarato che l' accordare le dette dispense non solo per gli abitanti di questa Città, che di tutto il Dipartimento spettar debba al Governo.

La stessa massima corre egualmente per le dispense del tempo di vedovanza portate dall' art. 77.

Si rendono pertanto di questa disposizione partecipi i Signori Vice Prefetti, Podestà, Sindaci, e Giudici di Pace, affinchè si astengano dal concedere le dispense come sopra, e solo si limitino a ricevere le documentate istanze degli individui esistenti nel Comune di loro residenza, rimettendole con analogo rapporto a questa Prefettura, affinchè possa insinuarle al Governo.

Mi pregio di attestare ai Signori Vice Prefetti, Podestà, Sindaci, e Giudici di Pace la mia distinta stima.

PER IL PREFETTO INDISPOSTO
Il Segretario Generale
Conte CICOGNARA.

A. 158.

Li 19 Agosto 1815.

N. 16045 Seg. Gen.

AI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTA', SINDACI,
GIUDICI DI PACE, E PARROCHI.

E giunto alla cognizione del Governo che si sono introdotti alcuni arbitrij, ed irregolarità nell' accordare le dispense dalle pubblicazioni, o denunzie che preceder debbono il contratto di Matrimonio.

A procurare perciò un riparo, ed una più esatta osservanza delle disposizioni di legge contenute negli articoli 42, 43, e 44 delle prescrizioni sul diritto di Matrimonio annesse alla Sovrana patente del 20 prossimo passato Aprile, e delle analoghe Istruzioni Governative ha la Cesarea Regia Reggenza stabilito quanto segue:

1. L' accordare la dispensa di tutte le pubblicazioni spetta a termini dell' art. 44 esclusivamente al Governo, all' eccezione dei soli casi rari contemplati dal precedente art. 43.

2. La dispensa di dette pubblicazioni *in circostanze urgenti*, che giusta il citato art. 43 si accorda negli altri Dipartimenti dai Prefetti, si accorderà in questo d' Olona dalla Cesarea Reggenza, poichè essendo lo spirito della disposizione di legge diretto a minorare l' incomodo agli abitanti delle Provincie, ciò non si otterrebbe riguardo agli abitanti del Dipartimento d' Olona, i quali per l' oggetto delle dispense di cui sopra dovrebbero sempre ricorrere a Milano sede egualmente del Governo, che della Prefettura.

3. Rispetto al caso contemplato nello stesso art. 43 di *vicino pericolo di vita*, potranno dispensare le Autorità locali coll' ordine indicato nel paragrafo delle Istruzioni a queste corrispondenti, ben inteso che la dispensa non debba accordarsi che nella limitazione ivi espressa, che, cioè il pericolo di vita *non possa soffrire nessuno indugio*.

4. Anche la dispensa della 2 e 3 pubblicazione di cui parla l' art. 42 non potrà in questo Dipartimento per la succitata massima accordarsi da altra Autorità, che dal Governo.

Il 19 Agosto 1815.

N. 18055 Seg. Gen.

AI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTÀ, SINDACI,
GIUDICI DI PACE, E PARROCHI.

5. Si ricorda inoltre l'assoluto obbligo incombente a tutti coloro che non hanno compiuta l'età maggiore degli anni 24, o che non possono validamente obbligarsi di riportare l'adesiva dichiarazione paterna, ed in caso di mancanza, od incapacità del Padre, quella dei Tutori, e Curatori rispettivi coll'assenso del Giudice a termini del § 6 delle Prescrizioni, senza della quale sarebbe nullo il matrimonio. Anzi sarebbe opportuno che ciò venisse eseguito prima di chiedere veruna dispensa.

Mentre faccio conoscere le premesse dichiarazioni ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, Giudici di Pace, e Parrochi per l'esatta osservanza delle medesime li invito a renderne consapevoli gli abitanti delle rispettive loro giurisdizioni prevenendoli che non potrebbero aver effetto le dispense che riportassero dalla Curia Ecclesiastica qualora non fossero sanzionate dall'autorizzazione del Governo.

Mi pregio di attestare ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, Giudici di Pace, e Parrochi la mia distinta stima.

PER IL PREFETTO INDISPOSTO

Il Segretario Generale

Conte CICOGNARA.

Н. 162.

N. 18834. Seg. Gen.

Milano li 3 Ottobre 1815.

AI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTA',
SINDACI, E PARROCHI.

E stato proposto il dubbio al Governo se la sola partecipazione del Parroco *che vi sono motivi gravi* per dispensare dalla seconda, e terza pubblicazione matrimoniale, o *circostanze urgenti* per la dispensa totale di esse possa essere sufficiente appoggio all' Autorità Civile per secondare la domanda, ancorchè non si conosca la qualità de' motivi, e delle circostanze suddette.

La Reggenza, dopo aver preso in attento esame un tale argomento, ha nella seduta del 22 corrente riconosciuto che in massima la sola enunciativa di *motivi gravi*, o di *circostanze urgenti* non sia attendibile per accordare la dispensa dalla seconda, e dalla terza pubblicazione, e tanto meno per la dispensa totale.

Se però in via di regola generale devono essere esposti nell' analogo ricorso i motivi, sui quali è fondata la domanda, nulladimeno ogni qual volta questi siano di tale natura, che ne possa essere sconvenevole la propalazione, in allora basterà che sia corredato il ricorso di attestazione suggellata del Parroco, in cui siano espressi i motivi gravi, o d' urgenza, pei quali rendesi necessaria l' invocata dispensa.

L' obbligo di tale indicazione non toglie che questa abbia ad eseguirsi in que' modi più acconci e riservati che, in vista della qualità della persona che li allega, o di altre circostanze, possano abbastanza persuadere della gravezza, o dell' urgenza de' motivi colla possibile cautela per preservare il decoro alle parti, o non violare il suggello del segreto Sacramentale, ove il Parroco ne fosse stato reso edotto col mezzo della confessione.

Sif-

Milano li 5 Ottobre 1885.

N. 18854. Seg. Gen.

AI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTÀ,
SINDACI E PARROCHI

Siffatti ricorsi poi che dovranno essere sottoscritti dalle parti, salvo il caso contemplato nel § 44 delle veglianti prescrizioni Matrimoniali, o se le parti non sapessero scrivere da altra persona in loro nome, verranno inoltrati alla Segreteria Presidenziale del Governo. Tanto comunico ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, e Parrochi per rispettivo loro contegno in affare di tanta importanza, e delicatezza, ed anche perchè nei contingibili casi vogliano somministrare ai petenti l'opportuna direzione, e mi pregio di attestare ai medesimi la più distinta stima.

IL PREFETTO

MINOJA

Il Segretario Generale
Conte CICOGNARA.

A. 3

Legnano

anche p. *ff. Parrochia*

H. 111.

IL SEGRETARIO

MINOTA

Il Segretario Generale

Conte CROCCIA

116° 802

10. settemb. 1810

Il Codeffà del Comune di Gallarate ed uniti
M. L. Codeffà, esindaci del Canton I.

Seppur in vigore della Sovrana Patente, 20. aprile
1797. e successivamente delto della C. R. Reggenza la regis-
trazione di Matrimonij presso l'ufficio dello Stato Civile,
e nel bisogno in cui sono i Comuni, ne quali non si
rinnovano in ogni anno i Ruoli di Popolazione d'avere
le liste di nati, morti, e Matrimonij per rettificare
i loro registri, la C. R. Direzione Generale di Polizia
ha disposto che i ^{ordinari} ^{specie} Parrochi siano dai rispettivi
ordinari a somministrare alle autorità incaricate
della rettificazione del Ruolo di Popolazione
l'elenco de' Matrimonij che seguiranno avanti di loro
Sotto incarico di questa C. R. G. Prefettura, si
rende nota alle S. S. la suddetta determinazione
affinchè prendano gli opportuni concerti coi Parrochi
nelle loro giurisdizioni per così mantenere in pieno
vigore il Regolamento 10. Nov. 1810.

Mi pregio di attestare la mia distinta stima e
considerazione,

Reina

p. 190.

M^{re} Sindaco

Seynane

Supp



C. R. PREFETTURA
PROVVISORIA
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

Circolare.

Milano 20 Luglio 1815.

N. 13854 S. G.

AI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTA', SINDACI,
E GIUDICI DI PACE.

Si trasmette a cotesto Ufficio un competente numero di esemplari:

1.° Della Patente di S. Maestà l' Augustissimo nostro Sovrano, con cui viene ordinata l' osservanza di nuove *Prescrizioni* sul diritto di matrimonio.

2.° Delle *Prescrizioni* medesime.

3.° Della Notificazione della Reggenza diretta a rendere piana, ed agevole la pratica esecuzione di alcuni paragrafi delle suddette *Prescrizioni* durante l' attuale sistema provvisorio.

4.° Finalmente delle Istruzioni che la Reggenza ha creduto di dover dirigere su questi oggetti tanto alle Podestà Ecclesiastiche, che alle Autorità Giudiziarie, e Politiche.

E con ciò s' incaricano i Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci di farne seguire la pubblicazione, e di curarne la esecuzione in quella parte che loro riguarda, alla quale esecuzione sono pure invitati colla presente i Signori Giudici di pace per quegli articoli principalmente che sono ad essi applicabili nelle Istruzioni.

La diramazione ai Parrochi verrà fatta per mezzo della Curia Arcivescovile, e quella alle superiori Autorità Giudiziarie viene fatta direttamente da questa Prefettura.

Fra breve si rimetteranno i nuovi libri matrimoniali, e frattanto i Parrochi potranno inscrivere i relativi atti in un piccolo Registro interinale, facendosi però carico di tutte
le

le indicazioni volute dalle suddette prescrizioni, e sarà poi cura dei medesimi il trascriverli sopra i libri formali tosto che saranno stati loro rimessi.

È da osservarsi, che se con queste nuove disposizioni cessa l'obbligo in quelli che contraggono matrimonio di doversi presentare all'Ufficiale dello Stato Civile per la dichiarazione ed iscrizione ne' Registri a norma delle Leggi antecedentemente veglianti, continua però quest'obbligo per gli atti di nascita, e di morte, pei quali sino a tanto che non piacerà a S. M. l'Augustissimo nostro Sovrano di altrimenti disporre, restano in pieno vigore le Leggi, ed i Regolamenti che concernono questa parte degli atti di Stato Civile. Sarà quindi particolare impegno dei Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci di far sentire ai rispettivi Amministrati che qualora essi trascurassero l'esatto adempimento di tali disposizioni di Legge non per anco derogate, oltre alle dannose conseguenze che ne deriverebbero da siffatte omissioni, si esporrebbero essi medesimi alle comminatorie portate dalle suddette Leggi, e Regolamenti. Mi pregio di attestare ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, e Giudici di pace la mia distinta stima.

IL PREFETTO

MINOJA.

Il Segretario generale
C. CICOGNARA.

Segnano

A. 14. n.